




# Ministero della Salute

Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti  
Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario

Ministero della Salute  
DGSA  
0009201-P-19/05/2011



89333075

Regioni  
NAS  
Ministero delle politiche agricole,  
alimentari e forestali  
ANMVI  
FNOVI  
ENCI

Associazioni di Protezione degli Animali

**Oggetto:** Ordinanza 22 marzo 2011 concernente differimento del termine di efficacia e modificazioni dell' O.M. 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani- Nota di chiarimento.

In relazione alla Ordinanza in oggetto si reputa necessario fornire alcuni chiarimenti in merito alla applicazione della stessa.

In particolare, sono sorti dubbi interpretativi in merito alla possibilità per i cani che sono stati sottoposti a caudotomia di partecipare ad esposizioni. Al riguardo si evidenzia che la OM 22 marzo 2011, entrata in vigore il 13 maggio u.s., stabilisce il divieto di vendita, **esposizione** e commercializzazione dei cani sottoposti a interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia del cane e non finalizzati a scopi curativi (come risulta dall'articolo 2, comma 1, lettera d) dell'OM 3 marzo 2009 come modificata dall'articolo 1, comma 2, lettera b) dell'Ordinanza in questione) a far data dall'entrata in vigore della stessa. Pertanto possono legittimamente partecipare ad esposizioni i cani che sono stati sottoposti al taglio della coda in corretta applicazione della allora vigente Ordinanza 3 marzo 2009, (che all'articolo 2 comma 1, lettera d) punto 3) specificava che *per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute dalla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, non si applicava il divieto del taglio della coda*).

Tali soggetti, saranno muniti della certificazione del medico veterinario che ha eseguito l'intervento entro la 1<sup>a</sup> settimana di vita dell'animale.

IL DIRETTORE GENERALE

*Carante*